

STATUTO

ADISCO Sezione Regionale Piemonte - ODV

ARTICOLO 1 Costituzione

1. E' costituita ai sensi degli artt. 14 e segg. del Codice Civile l'Associazione denominata "Associazione Italiana Donatrici Volontarie Sangue di Cordone Ombelicale – Sezione Regionale Piemonte - ODV", in sigla "ADISCO Sez. Reg. Piemonte - ODV" di seguito detta Associazione Regionale.
2. L'Associazione Regionale si configura quale organizzazione di volontariato, ai sensi degli artt. 32 e segg. del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 (Codice del Terzo Settore), nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico, per il perseguimento senza scopo di lucro neppure indiretto di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
3. L'Associazione Regionale adotta la qualifica e l'acronimo ODV nella propria denominazione che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita negli atti, nella corrispondenza e in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.
4. L'Associazione Regionale è disciplinata dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.
5. Il presente Statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'art. 12 delle preleggi del c.c.

ARTICOLO 2 Sede

1. L'Associazione Regionale ha sede nel Comune di Torino.
2. Con delibera del Consiglio Direttivo potrà istituire o sopprimere sedi operative e individuare e trasferire la sede legale, senza necessità di modifica statutaria, purché all'interno del medesimo Comune, con obbligo di comunicazione agli uffici competenti, potrà inoltre

ARTICOLO 3 Durata

La durata dell'Associazione Regionale è illimitata.

ARTICOLO 4 Oggetto e finalità

1. L'Associazione Regionale è apartitica e si atterrà ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, democraticità della struttura, gratuità delle prestazioni dei volontari associati, elettività e gratuità delle cariche sociali.
2. Per il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale l'Associazione Regionale svolge le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 comma 1 del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.
 - h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

L'Associazione Regionale nel territorio di sua competenza, in particolare intende:

- 1) svolgere opera di sensibilizzazione presso la popolazione locale per diffondere la conoscenza dei problemi inerenti alla donazione di Sangue di Cordone Ombelicale ed al suo trapianto;

- 2) promuovere sul territorio regionale attraverso i propri soci, la donazione di Sangue Cordonale e Cellule Staminali Emopoietiche in generale e da SCO, in particolare, e la rispettiva applicazione in termini terapeutici;
- 3) sostenere la ricerca sulle cellule staminali e il loro utilizzo clinico;
- 4) sostenere la ricerca e l'applicazione clinica dell'uso non convenzionale del sangue di cordone ombelicale, in particolare l'uso trasfusionale delle emazie, della quota plasmatica per la creazione di gel piastrinico e collirio;
- 5) promuovere iniziative atte a potenziare lo sviluppo della donazione di Sangue di Cordone Ombelicale;
- 6) collaborare con gli organi legislativi e di governo regionali, e degli altri enti locali per la formulazione di piani e programmi di studio e per la promozione di provvedimenti, anche normativi, relativi alle CSE;
- 7) promuovere la formazione di gruppi volontari che operino sul territorio;
- 8) collaborare con i centri di tipizzazione tessutale allo scopo di facilitare l'espletamento della tipizzazione stessa;
- 9) sostenere le attività delle banche SCO e dei centri di ricerca/raccolta con l'acquisto di materiale, strutture, attrezzature e con l'erogazione di borse di studio;
- 10) stimolare e favorire la ricerca nel settore delle malattie genetiche ed infettive trasmissibili;
- 11) stimolare e favorire la ricerca nel settore delle malattie interessate dalle procedure trapiantologiche;
- 12) collaborare con le autorità, con le istituzioni universitarie ed ospedaliere e con le altre istituzioni competenti nell'organizzazione e nel miglioramento sia dei servizi, strutture ed attrezzature (anche mediante acquisto, installazione e donazione delle stesse), sia eventualmente dell'assistenza sanitaria che di quella sociale in favore dell'infanzia e di chiunque abbia problemi inerenti alle procedure trapiantologiche di sangue di cordone ombelicale;
- 13) essere di supporto al funzionamento del Registro IBMDR;

3. L'Associazione Regionale può inoltre svolgere, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale sopra indicate purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. Tali attività sono individuate con apposita delibera dell'Assemblea.

4. L'Associazione Regionale può esercitare anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

5. L'Associazione Regionale infine, si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti Locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, ovvero con altri enti aventi scopi analoghi o connessi con i propri.

ARTICOLO 5 Associazione Regionale

1. L'Associazione ADISCO Sez. Reg. Piemonte – ODV ha carattere regionale e promuove lo sviluppo ed il consolidamento dell'ADISCO in tutto il territorio regionale, indirizzando e coordinando l'iniziativa associativa attraverso i suoi associati e le sezioni territoriali autorizzate a costituirsi con delibera della Sede Nazionale ADISCO-ODV, secondo un principio di sussidiarietà e di ambito territoriale.

2. Gli organi associativi regionali, nelle loro diverse specifiche funzioni, hanno il compito di attuare le scelte strategiche e il governo dell'Associazione Regionale nella sua dimensione territoriale.

3. L'Associazione Regionale è un'organizzazione di volontariato dell'ADISCO-ODV, appartenenti agli enti del Terzo settore¹, con competenza di iniziative nell'ambito regionale in cui ha la sede o diversamente se concordato con la sede nazionale. Il Presidente o altro associato individuato dal Consiglio Direttivo Regionale, rappresenta la sezione alle Assemblee essendo socio ordinario dell'ADISCO-ODV Nazionale.

Le Sezioni regionali sono chiamate a promuovere sul territorio regionale di loro competenza la costituzione di Sezioni territoriali, anche con compiti di coordinamento e indirizzo delle attività delle sezioni territoriali stesse; costituzione autorizzata con delibera del CD dell'ADISCO-ODV sede Nazionale.

4. L'Associazione Regionale gode di piena autonomia giuridico-amministrativa, patrimoniale e di responsabilità legale rispetto l'ADISCO-ODV Sede Nazionale. E' dotata di propri organi associativi e di un proprio statuto in conformità a quello predisposto dall'Associazione Nazionale e approvato dalla rispettiva Assemblea.

5. L'Associazione Regionale si costituisce previa accettazione e autorizzazione da parte del Consiglio Direttivo nazionale. La domanda deve essere sottoscritta da almeno sette persone fisiche nelle modalità indicate al comma 2, art. 6, del presente Statuto.

6. L'Associazione Regionale ha il compito di promuovere la condivisione e il rispetto dei principi statutari e della corretta conduzione della vita associativa da parte dei propri associati e delle sedi territoriali dell'ADISCO-ODV se a ciò delegati.

Deve garantire il funzionamento democratico e la corretta gestione dell'Associazione Regionale, al fine di assicurare il pieno rispetto delle finalità associative nell'ambito del conseguimento degli scopi sociali; il pieno rispetto dell'immagine associativa dell'ADISCO-ODV, del logo ADISCO-ODV, le cui modifiche grafiche devono sempre essere concordate con il Consiglio Direttivo Nazionale. L'Associazione Regionale deve altresì indicare sotto il logo dell'ADISCO-ODV la dicitura di "Sez. Reg. Piemonte – ODV".

7. Il riconoscimento dell'Associazione Regionale quale Sezioni Adisco dall'ADISCO-ODV Sede Nazionale è subordinata al rispetto delle disposizioni statutarie, dei regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi nazionali.

ARTICOLO 6 – Gli Associati

1. La Adisco Sez. Reg. Piemonte - ODV è costituita da coloro che hanno sottoscritto l'Atto Costitutivo nonché dalle persone fisiche. Il numero degli associati è illimitato, ma in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge. Gli Associati condividono le finalità della stessa e partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze, si riconoscono ed accettano le regole dello Statuto nelle sue varie articolazioni e del Regolamento interno. Possono chiedere di essere ammessi come Soci sia le persone fisiche sia le persone giuridiche mediante inoltro di domanda scritta sulla quale decide il Consiglio Direttivo. La domanda dell'aspirante dovrà contenere quanto richiesto al successivo comma 2.

I Soci possono essere Fondatori, Ordinari, Sostenitori, Onorari.

Sono Soci Fondatori quelli che hanno promosso ed hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione Regionale.

Sono Soci Ordinari le persone fisiche.

Sono Soci Sostenitori tutti coloro che contribuiscono agli scopi dell'Associazione Regionale in modo gratuito o mediante conferimento in denaro o in natura.

¹ D. Lgs n.117/2017 art. 4 comma 1.

Sono Soci Onorari le persone fisiche e giuridiche e gli enti che abbiano acquisito particolari meriti per la loro opera a favore dell'Associazione Regionale o che siano impossibilitati a farne parte effettiva per espresso divieto normativo.

L'appartenenza all'Associazione Regionale ha carattere libero e volontario.

2. Il presente statuto vincola alla sua rigorosa osservanza tutti gli associati e costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'organizzazione stessa. La qualifica di associato si ottiene con domanda scritta dell'interessato da inoltrare al Consiglio Direttivo Regionale ed il versamento della quota associativa. La domanda dovrà contenere per ciascun firmatario:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- altre ed ulteriori informazioni che il Consiglio Direttivo potrà prevedere nell'eventuale modulo di adesione. La domanda di ammissione ad associato può essere esaminata solo se accompagnata dalla presentazione di un Socio Fondatore o Ordinario. Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati. Il Consiglio Direttivo deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati, restituendo la quota versata.

3. La quota associativa a carico degli associati dell'ADISCO Sez. Reg. Piemonte – ODV è annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo. La quota associativa è intransmissibile, non è frazionabile né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualifica di associato. Inoltre il Consiglio Direttivo stabilirà il termine entro il quale la quota dovrà essere pagata. Il puntuale pagamento della quota costituisce condizione essenziale per la conservazione della qualifica di "associato".

4. L'ammissione non può essere effettuata per un periodo temporaneo, fatta salva la facoltà di ciascun associato di recedere dall'Associazione Regionale in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta inviata al Consiglio Direttivo.

5. Tutti gli associati hanno uguali diritti e uguali obblighi nei confronti dell'Associazione Regionale.

6. Tutti gli associati hanno diritto di voto per tutte le deliberazioni dell'Assemblea sia ordinaria che straordinaria e per tutte le materie di competenza, nessuna esclusa.

7. Il diritto di voto spetta a tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa e che risultino iscritti da almeno tre mesi prima dell'adunanza, nelle modalità espresse al precedente punto 6.

8. Gli associati sono obbligati all'osservanza dello Statuto, del Regolamento interno e delle deliberazioni adottate dai competenti organi sociali in conformità alle norme statutarie e delle delibere dell'Assemblea della Sede Regionale e dell'ADISCO-ODV Sede Nazionale.

9. Gli associati hanno il diritto di informazione e di controllo stabilito dalle leggi e dallo Statuto, di consultare i libri sociali facendone espressa richiesta scritta al Presidente, di partecipare alle assemblee e, se in regola con il versamento della quota sociale, hanno diritto di voto, di eleggere ed essere eletti alle cariche sociali.

10. Gli associati svolgono in modo personale, spontaneo e gratuito l'attività di volontariato per la realizzazione degli scopi dell'Associazione Regionale, quale deliberata dagli organi sociali e ad essi consensualmente assegnata.

11. Non è ammesso per i volontari associati stipulare con l'Associazione Regionale alcun tipo di contratto avente come oggetto rapporti di lavoro dipendente o autonomo. L'attività svolta dai volontari associati non può essere retribuita in alcun modo, neanche dai beneficiari. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti e alle condizioni preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

12. Coloro che prestano attività di volontariato devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, in conformità a quanto previsto dalla legislazione vigente.

ARTICOLO 7 – Decadenza dalla Qualità di Associato

1. La decadenza dalla qualità di associato avviene per:

- decesso o per scioglimento dell'Associazione Regionale;
- dimissioni: ogni associato può recedere dall'Associazione Regionale in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
- mancato pagamento della quota associativa entro i termini previsti dal regolamento o dalla delibera attuativa del Consiglio direttivo Regionale;
- Espulsione: il Consiglio Direttivo delibera, a maggioranza di almeno due terzi dei componenti, l'espulsione, previa contestazione degli addebiti e sentito l'associato interessato, se possibile e richiesto dallo stesso, per atti compiuti in contrasto a quanto previsto dal presente Statuto, con eventuali regolamenti o con delibere assembleari di carattere generale. Il provvedimento di esclusione dovrà essere comunicato con lettera raccomandata all'interessato, che potrà ricorrere entro trenta giorni all'Assemblea.

2. Gli associati che abbiano, comunque cessato di appartenere all'Associazione Regionale non possono richiedere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione Regionale stessa.

ARTICOLO 8 Organi dell'Associazione

1. Gli organi dell'Associazione Regionale sono:

- a) l'Assemblea degli Associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Comitato Scientifico
- d) l'Organo di Controllo e/o Collegio dei Revisori dei Conti;

2 Tutte le cariche associative sono elettive, sono svolte a titolo gratuito e hanno durata triennale; per gli associati che ricoprono cariche è ammesso il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute ai sensi dell'art. 6 del presente Statuto.

ARTICOLO 9 Composizione e attribuzioni dell'Assemblea degli Associati

1. L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità degli associati e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge ed al presente Statuto obbligano tutti gli associati. L'Assemblea è il massimo organo deliberante.

2. Tutti gli associati hanno diritto di voto pari a uno se in regola con il pagamento della quota associativa e iscritti da almeno tre mesi prima dell'adunanza. L'Associazione Regionale deve avere un regolare libro soci (cartaceo, non informatico) e deve fornire documentazione di questo alla sede nazionale in caso di richiesta. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati nelle associazioni con un numero di associati inferiore a cinquecento e di cinque associati in quelle con un numero di associati non inferiore a cinquecento. La delega a rappresentare l'Associato in assemblea deve essere predisposta esclusivamente in forma scritta con la sottoscrizione del delegante se persona fisica.

3. In particolare l'Assemblea ordinaria ha il compito di:

- a) delineare, esaminare ed approvare gli indirizzi, i programmi e le direttive generali dell'Associazione Regionale;
- b) individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali da realizzare;
- c) deliberare sul bilancio consuntivo e sull'eventuale preventivo;
- d) eleggere i componenti del Consiglio Direttivo, determinandone il numero, e dell'Organo di Controllo se nominato;
- e) deliberare sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- f) ratificare l'entità delle quote sociali annue e di eventuali ulteriori contributi stabiliti dal Consiglio Direttivo;
- g) deliberare il conferimento di onorificenze e/o di cariche onorifiche ad associati o a terzi che abbiano acquisito particolari benemeritenze nelle attività proprie dell'Associazione Regionale; ai non associati a favore dei quali è deliberato tale conferimento non spettano i diritti di cui all'art. 6, comma 3.
- h) deliberare l'acquisto dei beni immobili, l'accettazione di donazioni ed eredità, il conseguimento di legati;
- i) deliberare su ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo vorrà ad essa sottoporre.

L'Assemblea straordinaria ha il compito di:

- j) deliberare sulle modifiche dello statuto dell'Associazione Regionale;
- k) deliberare sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione Regionale stessa.

4. Le deliberazioni assembleari prese in conformità alla legge ed al presente Statuto obbligano tutti gli associati.

Art. 10 Convocazione dell'Assemblea degli Associati

1. L'Assemblea deve essere convocata dal Presidente, almeno una volta l'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione dei bilanci e ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario. Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno un decimo degli associati o l'Organo di Controllo se nominato; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.

2. Le convocazioni dell'Assemblea devono essere effettuate mediante comunicazione scritta da inviarsi almeno 10 giorni prima della data fissata per la riunione, ovvero con altro mezzo idoneo ad assicurare con certezza l'avvenuto recapito entro il predetto termine.

L'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora per la prima e la seconda convocazione, nonché l'elenco degli argomenti da trattare.

Art. 11 Validità dell'Assemblea

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione Regionale; in sua mancanza l'Assemblea è presieduta dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi l'Assemblea nomina il proprio presidente.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea.

2. Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario dell'Associazione Regionale o in caso di suo impedimento da persona nominata dall'Assemblea.

3. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno degli associati. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti.

4. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei voti. Nel conteggio dei voti non si tiene conto degli astenuti. Per le deliberazioni riguardanti le modifiche statutarie dell'Associazione Regionale è necessaria la presenza della maggioranza degli associati ed il voto favorevole di almeno due terzi degli intervenuti in proprio e per delega. La trasformazione, la fusione, la scissione o lo scioglimento dell'Associazione Regionale e relativa devoluzione del patrimonio residuo deve essere deliberato dall'Assemblea Straordinaria con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati, che disporrà circa la devoluzione del patrimonio.

5. Si prevede l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

6. Il Presidente designa due scrutatori qualora l'Assemblea determinasse di deliberare a schede segrete. Su argomenti riguardanti persone la votazione a scrutinio segreto è obbligatoria. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio consuntivo ed in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto, né possono rappresentare altri soci.

7. I verbali dell'Assemblea saranno redatti dal Segretario e firmati dal Presidente e dal Segretario stesso e conservati presso la sede dell'Associazione, in libera visione a tutti i soci, previa tempestiva richiesta.

8. Le decisioni prese dall'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano tutti i Soci sia dissenzienti che assenti. Ogni associato ha diritto di consultare i verbali delle riunioni.

9. I voti delle Assemblee saranno palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Art. 12 Nomina e composizione del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione Regionale.

2. Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea degli Associati. Esso è composto da un minimo di tre ad un massimo di undici membri incluso il Presidente, scelti fra gli associati.

3. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Qualora un membro del consiglio direttivo sia assente ingiustificato per tre riunioni consecutive, decade dalla carica.

Se vengono a mancare uno o più membri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando al loro posto l'associato o gli associati che nell'ultima elezione assembleare seguivano nella graduatoria della votazione. In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'assemblea per nuove elezioni.

4. Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno il Presidente e il Vice Presidente e assegna gli incarichi di Segretario e Tesoriere scegliendo anche quest'ultimi tra i propri membri. Se del caso, con esclusione della rappresentanza legale, potranno essere attribuiti fino a due incarichi ad una sola persona.

Art. 13 Attribuzioni del Consiglio Direttivo

1. Al Consiglio Direttivo spetta l'attuazione delle direttive generali stabilite dall'Assemblea e la promozione, nell'ambito di tali direttive, di ogni iniziativa diretta al conseguimento degli scopi dell'Associazione Regionale.

2. Al Consiglio Direttivo spetta inoltre:

- a) coordinare le attività associative sul territorio regionale mediante i propri associati e quelli delle Sezioni Territoriali dell'ADISCO-ODV Sede Nazionale in manifestazioni ed eventi di rilevanza regionale;
- b) su delega del CD Nazionale controllare che le attività associative svolte dalle Sezioni Territoriali dell'ADISCO-ODV siano in linea con le finalità statutarie e rispettino le disposizioni statutarie, i regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi nazionali.
- c) eleggere, al proprio interno, il Presidente e il Vice Presidente;
- d) assegnare tra i suoi componenti gli incarichi di Segretario e Tesoriere;
- e) amministrare le risorse economiche dell'Associazione ed il suo patrimonio, con ogni più ampio potere al riguardo;
- f) predisporre, alla fine di ogni esercizio finanziario, il bilancio consuntivo e l'eventuale bilancio preventivo del successivo esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- g) stabilire l'entità delle quote sociali annue e di eventuali ulteriori contributi da sottoporre alla ratifica dell'Assemblea.
- h) indire adunanze, convegni, ecc.;
- i) deliberare tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione Regionale;
- j) deliberare in ordine all'assunzione di personale dipendente o avvalersi di prestazioni autonome, esclusivamente nel limite necessario a garantire il regolare funzionamento dell'Associazione Regionale oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta;
- k) proporre all'Assemblea il conferimento di onorificenze e/o di cariche onorifiche ad associati o a terzi che abbiano acquisito particolari benemeritenze nelle attività proprie dell'Associazione Regionale; ai non associati a favore dei quali è deliberato tale conferimento non spettano i diritti di cui all'art. 6, comma 3;
- l) può far intervenire alle proprie adunanze, in qualità di "invitati", persone che si siano particolarmente distinte per meriti e qualità professionali o speciali benemeritenze nei confronti dell'ADISCO.

3. Il Consiglio Direttivo può demandare ad uno o più consiglieri lo svolgimento di determinati incarichi e delegare a gruppi di lavoro lo studio di problemi specifici, in particolare può nominare al suo interno un Comitato Esecutivo. All'atto della nomina verranno determinati i compiti e i poteri di detto Comitato esecutivo, le cui riunioni devono essere verbalizzate in apposito registro.

4. Il Consiglio Direttivo può preparare e stilare un Regolamento, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, per meglio disciplinare il funzionamento e l'attività dell'Associazione Regionale e può istituire un organo di stampa (Bollettino Notiziario) dell'Associazione Regionale di divulgazione nel territorio di propria competenza.

Art. 14 Convocazione e validità del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qual volta sia necessario e, comunque, almeno una volta per ogni esercizio per deliberare in ordine al bilancio consuntivo e all'eventuale preventivo da presentare all'approvazione dell'Assemblea degli associati, oppure dietro domanda motivata di almeno due dei suoi membri o dell'Organo di Controllo se istituito.

2. La convocazione è effettuata mediante comunicazione scritta da inviarsi almeno 10-5 giorni prima della data fissata per la riunione, ovvero con altro mezzo idoneo ad assicurare con certezza l'avvenuto recapito entro il predetto termine. L'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora, nonché l'elenco degli argomenti da trattare. In caso di urgenza, la convocazione può avvenire anche quarantotto ore prima del termine fissato per la riunione.

3. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, oppure, in sua mancanza, dal Vice Presidente, ovvero, in mancanza di entrambi, dal componente più anziano per partecipazione all'Associazione

Regionale. Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario dell'Associazione Regionale o in casi di sua assenza o impedimento da persona designata da chi presiede la riunione.

4. Le riunioni del Consiglio sono validamente costituite quando vi intervenga la maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni del Consiglio sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e le medesime dovranno risultare dal verbale della riunione, sottoscritte dal Presidente e dal Segretario. Ogni associato ha diritto di consultare i verbali delle riunioni.

5. E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio Direttivo si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, il Consiglio Direttivo si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Art. 15 Il Presidente

1. Il Presidente è il rappresentante legale dell'Associazione Regionale di fronte ai terzi, anche in giudizio. Egli è anche Presidente dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

2. Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo al suo interno, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

3. Egli convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo.

4. Il Presidente ha i poteri della normale gestione ordinaria dell'Associazione Regionale e gli potranno essere delegati altresì eventuali poteri che il Consiglio Direttivo ritenga di delegargli, anche di straordinaria amministrazione.

In particolare compete al Presidente:

- a) predisporre le linee generali del programma delle attività annuali dell'Associazione Regionale da predisporre all'Assemblea degli associati;
- b) redigere la relazione consuntiva annuale sull'attività dell'Associazione Regionale; provvedere all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- c) vigilare sulle strutture e sui servizi dell'Associazione Regionale;
- d) determinare i criteri organizzativi che garantiscano efficienza, efficacia, funzionalità e puntuale individuazione delle opportunità ed esigenze per l'Associazione Regionale e gli associati;
- e) emanare i regolamenti interni degli organi dell'Associazione Regionale;
- f) è delegato a compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione dell'Associazione Regionale e in particolare aprire conti correnti bancari e postali e operare sugli stessi; compiere ordinarie operazioni finanziarie e bancarie; eseguire incassi di qualsiasi natura da qualsiasi ufficio, ente, persona fisica e giuridica, rilasciando quietanze; effettuare pagamenti di qualsiasi natura, ivi inclusi i pagamenti di salari e stipendi ai dipendenti.

Per le operazioni bancarie e finanziarie il Consiglio Direttivo può richiedere la firma abbinata di altro componente il Consiglio.

5. Al Presidente compete la tenuta dei rapporti con gli enti e le istituzioni presenti nel territorio.

6. In caso di urgenza può adottare, altresì, provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, con l'obbligo di riferirne allo stesso entro le successive 48 ore.

7. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento, in tutte le funzioni allo stesso attribuite.

Art. 16 Il Segretario ed il Tesoriere

1. Il Segretario ed il Tesoriere affiancano il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni.

2. Al Segretario compete:

- a) la redazione dei verbali delle sedute dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

- b) curare la tempestività delle convocazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- c) la redazione dei libri verbali nonché del libro degli associati e del registro dei volontari.

3. Al Tesoriere spetta il compito di:

- a) tenere ed aggiornare i libri contabili;
- b) predisporre il bilancio dell'Associazione Regionale.

4. Il Consiglio Direttivo può deliberare di dare mandato ad uno studio commerciale per i compiti di cui al precedente comma; tali rapporti verranno seguiti dal Tesoriere e dall'area amministrativa dell'Associazione Regionale.

Art. 17 Il Comitato Scientifico

1. Il Consiglio Direttivo istituisce un Comitato Scientifico, avente funzione consultiva, che può essere composto anche da persone non associate, ed è presieduto dal Presidente dell'Associazione Regionale.

2. Il Comitato Scientifico: definisce i protocolli scientifici inerenti gli scopi dell'Associazione Regionale; favorisce i rapporti di collaborazione scientifica con analoghi enti esteri; suggerire indicazioni specifiche per il migliore utilizzo dei fondi dell'Associazione Regionale in relazione a tutte le attività di studio e ricerca necessarie al conseguimento degli scopi. A tale scopo il Comitato collabora con il Consiglio Direttivo ed il suo Presidente, o un altro membro da questo designato, e può partecipare dietro esplicito invito del Consiglio stesso alle sue sedute.

3. Il Comitato Scientifico nomina al suo interno un Coordinatore. Il Comitato viene convocato dal suo Coordinatore in tempi idonei per lo svolgimento della attività, con libertà di forma e delibera a maggioranza.

4. L'eventuale compenso non obbligatorio, ai membri del Comitato, solo se non Soci, è determinato dal Consiglio Direttivo nel rispetto della legislazione vigente.

Art. 18 L'Organo di controllo

1. L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato qualora l'Assemblea lo ritenga opportuno o per obbligo normativo, ai sensi del art. 30, comma 2 del D. Lgs n. 117/2017.

Se l'Organo è collegiale si compone di tre membri effettivi e due supplenti che durano in carica per tre anni. Essi sono rieleggibili e possono essere scelti in tutto o in parte fra persone estranee all'Associazione Regionale avuto riguardo alla loro competenza. Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'Organo di controllo elegge al proprio interno un Presidente.

2. L'Organo di controllo e/o Collegio dei Revisori dei Conti;

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- verifica la regolare tenuta delle scritture contabili e lo stato di cassa dell'Associazione, salvo diverse disposizioni legislative. Annualmente verifica i bilanci consuntivi e preventivi e presenta all'Assemblea dei soci una relazione scritta relativamente ad essi

3. Il componente dell'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

4. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, la revisione legale

dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Art. 19 Libri sociali

L'Associazione Regionale deve tenere, a cura del Consiglio Direttivo, i seguenti libri:

- libro degli associati,;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

Il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Art. 20 Risorse economiche

1. Le entrate dell'Associazione Regionale sono costituite, nel rispetto dei limiti previsti dall'art. 33 del D.Lgs. n. 117/2017, da:

- a) quote associative;
- b) erogazioni liberali di associati e terzi;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) entrate derivanti da attività di raccolta fondi;
- e) contributi e apporti erogati da parte di amministrazioni pubbliche, compresi i rimborsi derivanti da convenzioni;
- f) contributi di organismi pubblici di diritto internazionale;
- g) rendite patrimoniali;
- h) entrate da attività diverse, svolte in modalità secondaria e strumentale ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017.

2. E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale o avanzi di gestione, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

3. Il patrimonio dell'Associazione Regionale, comprensivo di eventuali ricavi, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 21 Esercizio finanziario

1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

2. Al termine di ogni esercizio finanziario, il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo e l'eventuale preventivo che avrà cura di depositare presso la sede sociale, a disposizione degli associati, cinque giorni prima della data stabilita per l'Assemblea ordinaria annuale, unitamente alla relazione dell'Organo di controllo, qualora nominato.

3. Dal bilancio devono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti. Gli eventuali utili o avanzi di gestione, così come le componenti patrimoniali con essi conseguiti, non potranno essere distribuiti neppure in modo indiretto, ma dovranno essere devolute in attività, impianti ed incrementi patrimoniali finalizzati al raggiungimento degli scopi dell'Associazione Regionale.

Art. 22 Trasformazione, fusione, scissione, scioglimento o estinzione

1. La trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento o l'estinzione dell'Associazione Regionale è deliberato dall'Assemblea, secondo le modalità indicate dall'art. 11 comma 4 del presente Statuto.

Il verbale dovrà essere redatto da un notaio.

2. L'Assemblea dovrà provvedere, se del caso, alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra gli associati.

3. In caso di scioglimento o estinzione dell'Associazione Regionale, tutte le risorse economiche che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione non potranno essere divise tra gli associati, ma saranno devolute alla Sede Nazionale Adisco-ODV o ad altra organizzazione di volontariato che svolga stesse o analoghe attività d'interesse generale, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 comma 1 del D. Lgs. n. 117/2017 allorquando istituito, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento; o se non costituito, previo parere positivo dei tre quarti degli associati.

ART. 23 Lavoratori

1. L'associazione regionale può assumere lavoratori dipendenti che saranno retribuiti ai sensi dell'art. 16 D. Legislativo 117/2017; nonché può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

Art. 24 Arbitrato

1. Tutte le controversie relative al presente Statuto, comprese quelle inerenti la sua interpretazione, esecuzione e validità, e comprese quelle intercorrenti tra Associazione Regionale e associati e associati tra di loro, saranno deferite ad un Collegio Arbitrale di tre arbitri, due dei quali nominati da ciascuna parte ed il terzo, con funzione di Presidente, scelto congiuntamente dai due arbitri così designati o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Torino, al quale spetterà altresì la nomina dell'eventuale arbitro non designato da una delle parti. Gli arbitri procederanno in via irrituale e secondo equità rendendo il loro lodo entro trenta giorni dalla nomina del Collegio medesimo. La sede dell'arbitrato sarà Torino.

Art. 25 Convenzioni

1. Le eventuali Convenzioni tra l'Associazione Regionale e le amministrazioni pubbliche, di cui all'art. 56 comma 1 D.Lgs. n. 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente, quale legale rappresentante dell'Associazione.

Art. 26 Responsabilità dell'ASSOCIAZIONE

1. L'Associazione Regionale risponde, con le proprie risorse economiche dei danni causati per l'inosservanza delle Convenzioni e dei Contratti stipulati.

Art. 27 Assicurazione dell'Associazione

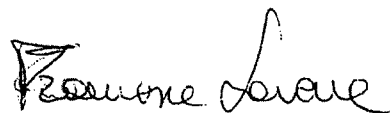
1. L'Associazione Regionale può assicurarsi per i danni derivanti dalla responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'Associazione stessa.

Art. 28 Pubblicità e Trasparenza

1. Il Consiglio Direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione Regionale, con particolare riferimento a bilanci, e ai libri sociali obbligatori. Tali documenti devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione, anche se conservati presso i professionisti dell'Associazione stessa.

Art. 29 Disposizioni generali

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modificazioni e/o integrazioni e, in quanto compatibile, le norme del Codice Civile.

 Francesco Leone



Il sottoscritto Laura Passone, in qualità di Notaio, dichiara, ai sensi dell'articolo 22, comma 2 del D.Lgs n. 82/05, che la copia dell'allegato "A" all'atto repertorio n. 8857/5304 è conforme all'originale. Lì, Moncalieri, 21 dicembre 2022